

# CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II  
n. 8

## PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

*(Articolo 14: modifica della disciplina in materia di costituzione di Gruppi parlamentari)*

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FRANCESCHINI, SERENI, BRESSA, GIACHETTI, MARAN, MARONE**

*Presentata alla Presidenza della Camera il 26 settembre 2007*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di modifica del Regolamento si intende affrontare il tema delle condizioni necessarie per la costituzione dei Gruppi parlamentari e delle componenti interne al Gruppo misto.

Il Parlamento resta, oltre che un simbolo, una condizione della democrazia nel nostro emisfero politico-culturale, sicché la sua evoluzione, quale che sia la direzione che essa prenderà sotto il profilo funzionale, rappresenta una delle sfide più rilevanti alla trasformazione della politica democratica e alla sua comprensione. Non c'è democrazia senza istituzioni rappresentative e non c'è democrazia senza Parlamento, che è l'unico luogo dove la sovranità popolare non è mito, ma principio ispiratore di un sistema bilanciato di poteri. Restituire dignità alla rappresentanza e all'impegno civile della rappresentanza è il compito che si deve assolvere nel cammino riformatore: per far questo abbiamo

bisogno in primo luogo di restituire al Parlamento gli strumenti che permettano allo stesso di svolgere la propria azione in modo efficace.

Le attuali norme in materia di costituzione di Gruppi parlamentari dimostrano la loro inadeguatezza rispetto ad un quadro politico estremamente diverso rispetto al periodo in cui queste norme furono introdotte nel Regolamento. Le stesse norme non aiutano il Parlamento a mantenere la propria centralità ed importanza nell'attuale forma di governo perché non agevolano la coesistenza di rappresentatività e funzionalità.

La frammentazione politica ha ormai raggiunto livelli insostenibili per qualsiasi democrazia che voglia non solo rappresentare, ma anche governare.

Gli stessi Gruppi parlamentari non riescono a svolgere quel ruolo di mediazione politica su cui si basa la stessa funzionalità dei lavori parlamentari.

I dati ricavabili dall'attuale legislatura sono estremamente eloquenti. Alla Camera abbiamo quattordici Gruppi, di cui tredici costituitisi ad inizio legislatura (sette di diritto, cinque autorizzati ai sensi dell'articolo 14, comma 2, ai quali si è quindi aggiunto il gruppo di Italia dei valori, composto originariamente da venti deputati e disceso sotto tale soglia nel corso della legislatura) ed uno costituitosi nel suo corso. A ciò vanno aggiunte quattro componenti politiche del misto (Minoranze linguistiche, Movimento per l'Autonomia, Repubblicani, Liberali e Riformatori, La Destra) e sei deputati indipendenti.

Va evidenziato, inoltre, che alcuni partiti (Ulivo, Forza Italia e Lega Nord) hanno concesso « ospitalità » a taluni esponenti di partiti minori in cambio del loro sostegno alla coalizione, così da garantirne la rappresentanza parlamentare indipendentemente dal superamento delle soglie di sbarramento (di tale fenomeno hanno beneficiato: alla Camera i gruppi Italia dei valori, Popolari-Udeur e DCA-NPSI e la componente politica del Gruppo misto Movimento per l'Autonomia; al Senato il gruppo D.C. per le autonomie-P. Repubblicano Ital-Mov. per l'Autonomia).

Se si vuole limitare il fenomeno della frammentazione politica, occorre innanzitutto ripristinare la coerenza tra dato elet-

torale e dato regolamentare (cfr. S. Curreri in *I Gruppi parlamentari nella XV legislatura* in Quaderni costituzionali n. 3 del 2006) escludendo quelli che non corrispondano a liste presentate alle elezioni.

A tal fine, con il nuovo comma 1 dell'articolo 14 del Regolamento si propone che per costituire un Gruppo parlamentare occorre che vi aderiscano almeno venti deputati e che esso rappresenti un partito o movimento politico, anche risultante dall'aggregazione di più partiti, che abbia presentato alle elezioni della Camera dei deputati proprie liste di candidati con lo stesso contrassegno, conseguendovi l'elezione di deputati. Ove più partiti o movimenti politici abbiano presentato alle elezioni congiuntamente liste di candidati con il medesimo contrassegno, in ogni caso non può essere costituito, con riferimento a tali liste, più di un gruppo. Per garantire un Parlamento efficiente e rappresentativo si propone al comma 5 che solo con dieci deputati possano formarsi componenti politiche all'interno del Gruppo misto, purchè gli stessi rappresentino un partito o movimento politico, la cui esistenza, alla data di svolgimento delle elezioni per la Camera dei deputati, risulti in forza di elementi certi e inequivoci, e che abbia presentato, anche congiuntamente con altri, liste di candidati.

## TESTO DEL REGOLAMENTO

## ART. 14.

1. Per costituire un Gruppo parlamentare occorre un numero minimo di venti deputati.

2. L'Ufficio di Presidenza può autorizzare la costituzione di un Gruppo con meno di venti iscritti purché questo rappresenti un partito organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno venti collegi, proprie liste di candidati, le quali abbiano ottenuto almeno un quoziente in un collegio ed una cifra elettorale nazionale di almeno trecentomila voti di lista validi.

3. Entro due giorni dalla prima seduta, i deputati devono dichiarare al Segretario generale della Camera a quale Gruppo appartengono.

4. I deputati i quali non abbiano fatto la dichiarazione prevista nel comma 3, o non appartengano ad alcun Gruppo, costituiscono un unico Gruppo misto.

## MODIFICA PROPOSTA

## ART. 14.

*L'articolo 14 è sostituito dal seguente:*

**1. Per costituire un Gruppo parlamentare occorre che vi aderiscano almeno venti deputati e che esso rappresenti un partito o movimento politico, anche risultante dall'aggregazione di più partiti, che abbia presentato alle elezioni della Camera dei deputati proprie liste di candidati con lo stesso contrassegno, conseguendovi l'elezione di deputati. Ove più partiti o movimenti politici abbiano presentato alle elezioni congiuntamente liste di candidati con il medesimo contrassegno, può essere costituito, con riferimento a tali liste, comunque un solo Gruppo, che rappresenta complessivamente tutti i suddetti partiti o movimenti politici.**

**2. L'Ufficio di Presidenza dichiara lo scioglimento di un gruppo quando vengano meno i requisiti di cui al comma 1.**

*3. Identico.*

*4. Identico.*

5. I deputati appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente della Camera di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna consista di almeno dieci deputati. **Possono essere altresì formate componenti di consistenza inferiore, purché vi aderiscano deputati, in numero non minore di tre**, i quali rappresentino un partito o movimento politico la cui esistenza, alla data di svolgimento delle elezioni per la Camera dei deputati, risulti in forza di elementi certi e inequivoci, e che abbia presentato, anche congiuntamente con altri, liste di candidati ovvero candidature nei collegi uninominali. Un'unica componente politica all'interno del Gruppo misto può essere altresì costituita da deputati, in numero non inferiore a tre, appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate.

5. I deputati appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente della Camera di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna consista di almeno dieci deputati, i quali rappresentino un partito o movimento politico la cui esistenza, alla data di svolgimento delle elezioni per la Camera dei deputati, risulti in forza di elementi certi e inequivoci, e che abbia presentato, anche congiuntamente con altri, liste di candidati ovvero candidature nei collegi uninominali. Un'unica componente politica all'interno del Gruppo misto può essere altresì costituita da deputati, in numero non inferiore a tre, appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate.

*Dopo l'articolo 153-bis è aggiunto il seguente:*

**ART. 153-ter.**

**1. Le modifiche all'articolo 14 entrano in vigore a decorrere dalla XVI legislatura.**